



# **REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**Approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 13 del 25/05/2011**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del presente regolamento**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del sistema di videosorveglianza installato presso Afol Monza Brianza – sede di Meda – e ne regola l'uso nel rispetto del Decreto Legislativo N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, d'ora in poi denominato “Codice”, e tiene conto delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante per la protezione dei dati personali.

### **Art. 2**

#### **Finalità dell'impianto**

L'attività di videosorveglianza è finalizzata alla tutela delle strutture e del patrimonio aziendale da atti vandalici, danneggiamenti e furti.

Le immagini registrate sono messe a disposizione esclusivamente dell'Autorità Giudiziaria e delle forze di Polizia dello Stato nei tempi, termini e modi espressi da presente regolamento, per i fini istituzionali di tali organi.

### **Art. 3**

#### **Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione**

Il sistema è composto da un'infrastruttura di comunicazione basata su cablaggio strutturato in rame.

Il sistema è a circuito chiuso, la centralina non è interconnessa con altri sistemi logici, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

Il sistema viene gestito unicamente da un apparato di controllo chiuso a chiave in apposito armadio.

### **Art. 4**

#### **Sistema di controllo**

L'accesso all'armadio è consentito solamente al personale incaricato, nominato da Afol MB, ed ai tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto.

Eventuali accessi all'armadio di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del sistema.

L'accesso al sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati ed ai tecnici incaricati per l'assistenza e la manutenzione, individuati nominativamente con atto scritto dal responsabile.

Il sistema è configurato in maniera tale che il responsabile e gli incaricati dei servizi accedano allo stesso con l'utilizzo di password.

Le persone abilitate ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenute ad osservare scrupolosamente il presente Regolamento e ad attuare una corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

E' vietata l'assunzione di dati non necessari o per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento.

Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'articolo 326 del Codice Penale.

**Art. 5**

**Titolare dei dati e Responsabile della gestione e del trattamento**

Titolare dei dati: Afol Monza Brianza nella persona del Direttore Generale.

Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, è il responsabile del Sistema Informativo di Afol Monza Brianza. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante.

**Art. 6**

**Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto**

Il Direttore Generale individua e nomina gli incaricati della gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

**Art. 7**

**Misure di sicurezza e limiti di utilizzo**

Di regola i dati relativi alle registrazioni delle immagini non devono subire alcun trattamento ed essere cancellati automaticamente e definitivamente, senza alcuna possibilità di recupero degli stessi, trascorso un periodo di tempo prefissato.

La registrazione delle immagini deve essere conservata dal sistema per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto e non può superare 7 giorni.

Il termine di conservazione delle immagini può essere prolungato per aderire a specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o delle Forze di Polizia.

**Art. 8**

**Accesso ai dati**

L'accesso ai dati registrati può avvenire solamente da parte della ditta installatrice e del responsabile dei Sistemi Informativi, per le finalità dichiarate e con le modalità descritte negli articoli precedenti.

I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato, per i fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione ed il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire.

I dati registrati non sono accessibili a privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati le registrazioni possono essere rilasciate all'organo di polizia che ha ricevuto la denuncia con le modalità di cui al comma precedente.

**Art. 9**

**Informativa**

La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, attraverso i mezzi che ritenuti più idonei, ed in particolare attraverso:

- l'affissione del presente regolamento e del nominativo del Responsabile della gestione e del trattamento dei dati;
- l'affissione di cartelli che informino dell'esistenza di un impianto di videosorveglianza;
- l'affissione di cartelli posizionati nelle vicinanze delle telecamere di videosorveglianza, conformi al modello stabilito dal Garante per la protezione e chiaramente visibili. I cartelli possono essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze di essi e non necessariamente a nelle immediate vicinanze della telecamera;
- l'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

### **Art. 10 Uso delle telecamere**

Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva automaticamente percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale) od altri dati che consentano l'individuazione di persone definite.

### **Art. 11 Funzionalità aggiuntive**

Per le finalità dichiarate il sistema di videosorveglianza è impostato in modo tale da attivarsi al di fuori dell'orario lavorativo e nei tempi descritti nella dichiarazione rilasciata dall'installatore.

Eventuali altre funzionalità aggiuntive possono essere inserite nel sistema soltanto se corrispondenti a reali necessità connesse alle finalità dichiarate.

### **Art. 12 Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e si osservano i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che regolano la materia della tutela della protezione dei dati personali e della videosorveglianza.